



ASCOM news

Dir. Resp.: Dott. Luigi Barbero - Aut Trib. di Alba n. 432 del 03/09/1985 | INFORMATORE Ascom News n° 6 - anno 2024
A cura dell'ASCOM Zona di Bra | via Euclide Milano 8, Bra (CN) | Tel. 0172 41.30.30 | info@ascombra.it



ASCOM
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ZONA DI BRA

Buon Natale
e FELICE ANNO NUOVO
da Confcommercio Ascom Bra

Gli uffici rimarranno chiusi nelle seguenti date:

- **Martedì 24 dicembre:** chiusura pomeriggio
- **Venerdì 27 dicembre:** chiusura intera giornata
- **Martedì 31 gennaio:** chiusura pomeriggio

PER COMUNICAZIONI URGENTI: Tel. 393 870 4856



CONTABILITÀ e GESTIONE DEL PERSONALE

- *Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre*
- *Differimento / mensilizzazione del secondo acconto delle imposte 2024*
- *Aumentate le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata, delle microimprese e per il consolidato*
- *Definita l'operatività della sanatoria 2018 - 2022*
- *CPB: in arrivo lettere del Fisco per chi non ha aderito*
- *Bonus Natale 2024: un aiuto economico per sempre più famiglie*

BANDI e CONTRIBUTI a fondo perduto

- *Contributi a fondo perduto per operatori del commercio su area pubblica*
- *Fondo unico competitività - plafond artigianato 2024*
- *Nuove imprese a tasso zero: giovani e donne Invitalia*

IGIENE e SICUREZZA sul lavoro

- *Igiene della persona: norme di igiene delle preparazioni alimentari*
- *DVR: cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi*

PATRONATO, PENSIONI e PREVIDENZA

- *NASpl: compatibilità tra trattamenti pensionistici e prestazioni a sostegno del reddito*
- *Diritti dell'impresa familiare estesi anche al convivente di fatto*

FORMAZIONE ed aggiornamento

- *Formazione continua: la Regione Piemonte apre alla formazione per i titolari*
- *Riapre il catalogo per la formazione finanziata dagli enti bilaterali*

Area SOCIO

- *Diritti d'autore: nuove penali SIAE per eventi abusivi*

TERRITORIO ed EVENTI

- *Bra Cioconatale: un Natale da favola ti aspetta a Bra!*

CONTABILITÀ e GESTIONE del PERSONALE

Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre

Modalità e termini di pagamento dell'acconto IVA 2024, i casi di esclusione e i codici tributo necessari per il pagamento con F24

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l'acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno. Il versamento deve essere effettuato con l'F24, telematicamente.

Acconto IVA 2024: chi deve versare e chi è escluso
Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Sono, invece, esonerati dal versamento dell'acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: "storico" o "previsionale", su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ad esempio, è il caso dei soggetti che:

- hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività
- hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell'acconto:

- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta
- i produttori agricoli "di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972"

- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Acconto IVA 2024: come si calcola

L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo tra tre diversi metodi di calcolo:

1. storico
2. previsionale
3. analitico.

Applicando il metodo storico, l'acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l'88%, è pari al debito d'imposta risultante:

- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell'anno precedente
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva
- per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno precedente.

Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre

Modalità e termini di pagamento dell'acconto IVA 2024, i casi di esclusione e i codici tributo necessari per il pagamento con F24

Applicando il metodo previsionale l'acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare:

- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili,
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari,
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle seguenti operazioni:

- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Acconto IVA 2024: i codici tributo per F24

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili,
- 6035 per quelli trimestrali.



Attenzione al fatto che è possibile compensare l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

L'acconto versato deve essere sottratto all'Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali)

UFFICIO CONTABILITÀ Ascom Bra

0172 41.30.30 |

contabilita@ascombra.it

IL COWORKING DI BRA



IL TUO SPAZIO DI LAVORO CONDIVISO

Ci trovi a Bra, in Via Piave 47 (CN) **PER INFO:**
0172 41.30.30 | info@coworkingbra.it

Differimento / mensilizzazione del secondo acconto delle imposte 2024

Rinvio secondo acconto imposte 2024 al 16 gennaio: pagamenti in unica rata o più rate di pari importo

L'art 7 quater del DDL di conversione del Collegato Fiscale (DL n 155/2024) contiene i dettagli della proroga al 2025 del secondo acconto delle imposte (ordinariamente in scadenza domani 30 novembre).

Ricordiamo che la proroga era già stata confermata dal MEF con il comunicato stampa n 136 del 27 novembre.

Vediamo i contenuti della norma anticipando che la misura agevolativa di rinvio dei pagamenti spetta alle PIVA con certi requisiti, compresi i forfettari.

Rateizzazione acconto novembre PIVA: a chi spetta

Il 30 novembre scadrebbe il pagamento del secondo acconto delle imposte 2024, (Leggi anche: [Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni](#)) ed essendo il 30.11 sabato, i pagamenti sarebbero regolari se effettuati entro lunedì 2 dicembre.

Ciò premesso nel DL n 155/2024 Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2025, si approva l'art 7 quater con il Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.

Si prevede che per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.

Sono esclusi dal rinvio:

- persone fisiche non titolari di partita Iva (es soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati secondo il principio di trasparenza);
- persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all'anno 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori 170mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio le società di capitali e gli enti non commerciali);
- i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d'impresa (a meno che anch'essi siano titolari di partita Iva).



UFFICIO CONTABILITÀ Ascom Bra

0172 41.30.30

contabilita@ascombra.it

Aumentate le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata, delle microimprese e per il consolidato

Il D.lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che dà attuazione a quanto previsto dalla direttiva 2775/23/UE, ha aumentato le soglie per la redazione dei bilanci in forma abbreviata, per quelli delle microimprese e per il consolidato.

Ciò premesso nel DL n 155/2024 Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2025, si approva l'art 7 quater con il Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette. Si prevede che per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

È stato, inoltre, modificato l'art. 2435-ter, co. 1 del Codice civile, stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate microimprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- **totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza il limite era 175.000 euro);**
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza il limite era 350.000 euro);**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.**

Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l'art. 27, co. 1 del D.lgs. n. 127/91, stabilendo che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- **totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);**
- **totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.**

Si ricorda che il successivo comma 1-bis dell'art. 27 del D.lgs. n. 127/91 prevede che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest'ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono rispettivamente pari a 30.000.000 e 60.000.000 euro. Con riferimento alla decorrenza, il decreto in esame, che entrerà in vigore dal 25 settembre 2024, non contiene specifiche indicazioni: tuttavia, la predetta direttiva 2775/23/UE prevede il recepimento della stessa entro il 24 dicembre 2024. Pertanto, i nuovi limiti si applicano a partire dai bilanci 2024.

UFFICIO PAGHE ASCOM BRA
0172 41.30.30 | paghe@ascombra.it



ASCOM
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ZONA DI BRA

Trasforma la tua idea in un **PROGETTO CONCRETO!**

Scopri il servizio gratuito di consulenza *alla **CREAZIONE D'IMPRESA** e al **LAVORO AUTONOMO*** in Piemonte

Tel. 0172 413030 | Email gavino.bo@ascombra.it

BRA CIOCCONATALE

- ACQUISTA NEI NEGOZI ADERENTI A BRA CIOCCONATALE
- RICEVI IL COUPON E CONSEGNALO A PARTIRE DALLE 15.30 NEI PUNTI BARATTI & MILANO
- SCOPRI E RITIRA IL TUO OMAGGIO. SEGUI LE INDICAZIONI DEGLI ELFI!



DOMENICA 22 DICEMBRE
Consegna del **WONKA GIFT** ai fortunati che troveranno il **BIGLIETTO D'ORO**

DOMENICA 15 E 22 DICEMBRE

Animazioni pomeridiane
dalle 15.00 alle 18.30

- Babbo Natale con elfo a spasso per le vie e i negozi del centro
- Willy Wonka e Oompa Loompa regalano dolciumi nelle vie del centro
- Iniziativa BRA CIOCCONATALE nei punti Baratti & Milano: ritira il tuo omaggio!
- Gruppo di folk occitano "Lou Serpent" (15 dicembre)
- Le Renne Musicanti di Babbo Natale (22 dicembre)
- Giro turistico di Bra sul trenino di Natale (anche sab 14 e sab 21 dicembre)
- Pista di pattinaggio ICE CRYSTAL (Piazza Giolitti) fino al 12 gennaio 2025
- Spettacolo di acrobatica aerea
- Truccabimbi e laboratori!
- Attrazione con i mini pony
- Mercato della Terra (Viale Risorgimento)
- MERCATINO DI NATALE - 14 e 15 dicembre (Viale Risorgimento)



SCAN ME

PER VISIONARE IL REGOLAMENTO, LA MAPPA E L'ELENCO DEI NEGOZI ADERENTI

www.bracittaslow.it



Definita l'operatività della sanatoria 2018 - 2022

I soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 - 2025 possono effettuare la sanatoria delle annualità 2018 - 2022, con graduale determinazione (in base al punteggio di affidabilità) non solo del maggior imponibile ma anche dell'imposta sostitutiva richiesta per la definizione.

Sanatoria 2018-2022 - Le istruzioni operative

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento con cui ha approvato le modalità per esercitare l'opzione per accedere alla Sanatoria 2018-2022.

A tal fine viene disposto che l'opzione si esercita:

- con il mero pagamento degli importi dovuti con il mod. F24, nell'ambito del quale va indicato:
- il periodo d'imposta oggetto della sanatoria (tra il 2018 ed il 2022)
- il numero di rate prescelto (fino a 20)
- senza che sia prevista la presentazione di alcuna comunicazione telematica.

Il pagamento (in soluzione unica o per la 1° rata) va effettuato entro il 31/03/2025.

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna "annualità"

- si perfeziona con il pagamento di tutte le rate
- il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

CPB
-2024/2025-
Concordato
preventivo biennale



UFFICIO FISCALE ASCOM BRA
0172 41.30.30 | contabilita@ascombra.it

CPB: in arrivo lettere del Fisco per chi non ha aderito

Lettere per chi non ha aderito al CPB concordato preventivo biennale vista la possibilità concessa di aderirvi entro il 12.12.

Ciò premesso nel DL n 155/2024 Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2025, si approva l'art 7 quater con il Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.

Si prevede che per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), **entro il 16 gennaio** dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Controlli e ribasso sanzioni accessorie per chi non aderisce al CPB

Le Entrate stanno inviando circa 2 ML di lettere ai contribuenti che non hanno aderito al CPB entro il 31 ottobre scorso.

La formula si presenterebbe con l'incipit seguente: "Gentile contribuente, ti scrivo..."

Secondo i dati ufficiali sono circa 2 ML le PIVA soggette alle pagelle fiscali che non si sono lasciate convincere ed ora le comunicazioni ADE in arrivo, tenterebbero di dissuaderli per approfittare della finestra concessa fino al 12 dicembre per optare al patto con Fisco.

La possibilità è aperta solo a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi **entro lo scorso 31 ottobre**.



La lettera in arrivo ricorda che, in caso di adesioni, i contribuenti avranno tra l'altro «accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti Isa» e potranno «optare per un'imposta sostitutiva con aliquote ridotte sul maggior reddito concordato».

Inoltre l'adesione al concordato preventivo potrà consentire la sanatoria dei redditi per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022.

L'incentivo appunto è stato inserito nella conversione del [Decreto Omnibus](#) di inizio ottobre proprio per cercare di incentivare le adesioni al concordato, e massimizzare il più possibile gli incassi

Ricordiamo che nello stesso decreto convertito è stato previsto un nuovo meccanismo sanzionatorio per chi non vi aderirà.

Si tratta di soglie ribassate per l'applicazione delle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997.

UFFICIO FISCALE Ascom Bra
0172 41.30.30 | contabilita@ascombra.it

CPB: in arrivo lettere del Fisco per chi non ha aderito

Lettere per chi non ha aderito al CPB concordato preventivo biennale vista la possibilità concessa di aderirvi entro il 12.12.

In particolare, **l'articolo 2-ter della legge di conversione del DL Omnibus riduce della metà le soglie** per l'applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1).

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

La norma interviene sul limite di 50.000 euro previsto in via generale dal comma 1 dell'articolo 12 che recita:

“Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.

Quindi per i contribuenti che non accetteranno la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia passa a **25.000 euro e 50.000 euro**.



CONSORZIO LA ZIZZOLA
i negozi del centro
commerciale naturale
di Bra

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**

0172 413030

UFFICIO FISCALE Ascom Bra

0172 41.30.30 | contabilita@ascombra.it



GIP

DAL 1983

LA NOSTRA COMPETENZA AL TUO SERVIZIO

UN'AMPIA GAMMA DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL TUO CORE BUSINESS



SOFT FACILITY



SERVIZI DI PULIZIA



LOGISTICA INTEGRATA



OPERE DI SANIFICAZIONE



SERVIZI DI SUPPORTO



PORTIERATO E VIGILANZA



MANUTENZIONE DEL VERDE



PULIZIA TECNICA SU IMPIANTI

WWW.GIPGROUP.IT

ASCOM
SERVIZI S.r.l.

GESTIONE del PERSONALE

ASSUNZIONI, CONSULENZA
CONTRATTUALISTICA, SALARI E STIPENDI,
TIROCINI/STAGE, APPRENDISTATO,
PORTALE WEB

SEGUICI!    

ASCOM SERVIZI S.R.L. PER L'IMPRESA:
una scelta nel tuo interesse



ASCOM
SERVIZI S.r.l.

GESTIONE del PERSONALE

ASSUNZIONI, CONSULENZA
CONTRATTUALISTICA, SALARI E STIPENDI,
TIROCINI/STAGE, APPRENDISTATO,
PORTALE WEB

SEGUICI!    

ASCOM SERVIZI S.R.L. PER L'IMPRESA:
una scelta nel tuo interesse



Bonus Natale 2024: un aiuto economico per sempre più famiglie

Ampliata la platea dei beneficiari grazie alle novità introdotte dal Decreto Legge 167/2024. L'Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove modalità di accesso al bonus.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una circolare che chiarisce le modifiche introdotte dal Decreto Legge 167/2024 al Bonus Natale. Questa misura, concepita per offrire un supporto concreto alle famiglie durante il periodo natalizio, si rinnova per raggiungere un numero maggiore di lavoratori dipendenti grazie a requisiti semplificati e più inclusivi.

Il Bonus Natale rappresenta una risorsa importante per molte famiglie italiane, permettendo di affrontare con maggiore serenità le spese di fine anno. Le nuove disposizioni non solo ampliano il numero di potenziali beneficiari, ma introducono anche una maggiore chiarezza normativa, eliminando alcuni ostacoli che in passato potevano limitare l'accesso all'agevolazione.

Cos'è il Bonus Natale e cosa cambia nel 2024?

Il Bonus Natale è un'agevolazione economica concessa ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti di reddito e composizione familiare. La finalità è quella di sostenere i redditi medio-bassi, offrendo un contributo concreto in un periodo dell'anno caratterizzato da spese straordinarie.

Le principali novità introdotte dalla normativa 2024 riguardano l'eliminazione di alcuni vincoli familiari. Nello specifico:

- **Non è più richiesto che il lavoratore abbia un coniuge fiscalmente a carico.**
- **È sufficiente la presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, a prescindere dal fatto che il lavoratore sia coniugato, separato, divorziato, convivente o monogenitore.**

Questi cambiamenti rendono il bonus più accessibile a una gamma più ampia di situazioni familiari, riflettendo l'evoluzione delle dinamiche sociali e delle configurazioni dei nuclei familiari.



Bonus Natale 2024

Articolo 2-bis Decreto Legge 113/2024
convertito Legge n. 143 del 7 ottobre
2024, Circolare 19/e del 10/10/2024

UFFICIO PAGHE ASCOM BRA
0172 41.30.30 | paghe@ascombra.it

Bonus Natale 2024: un aiuto economico per sempre più famiglie

Ampliata la platea dei beneficiari grazie alle novità introdotte dal Decreto Legge 167/2024. L'Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove modalità di accesso al bonus.

I nuovi criteri di accesso

L'ampliamento della platea dei beneficiari si basa su tre requisiti principali:

1. Requisiti reddituali:

- Il reddito complessivo annuo del lavoratore dipendente non deve superare i 28.000 euro.
- È necessario che l'imposta lorda derivante dai redditi di lavoro dipendente sia superiore alle detrazioni spettanti.

1. Requisiti familiari:

- È richiesta la presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, includendo figli naturali, adottivi, affiliati o affidati.
- I figli devono avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni)

1. Principio di incumulabilità:

- Se due genitori convivono o sono coniugati, il bonus può essere richiesto solo da uno dei due. Questo principio evita duplicazioni dell'agevolazione all'interno dello stesso nucleo familiare.

Principio di incumulabilità: come funziona?

Il principio di incumulabilità rappresenta un elemento centrale delle nuove disposizioni. L'obiettivo è garantire una distribuzione equa delle risorse, evitando che due lavoratori dello stesso nucleo familiare possano ottenere entrambi il bonus.

Un esempio concreto può chiarire la situazione:

- Una coppia coniugata o convivente con un figlio fiscalmente a carico deve scegliere chi dei due lavoratori farà richiesta del bonus. In caso di mancato accordo, il beneficio non viene riconosciuto.
- Se i genitori non convivono e non sono coniugati, ciascuno può richiedere il bonus, a condizione che rispetti i requisiti di reddito e che il figlio risulti fiscalmente a carico di entrambi.

Modalità di richiesta

La richiesta per il Bonus Natale deve essere effettuata dal lavoratore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione deve includere:

- L'attestazione dei requisiti reddituali.
- La presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, con relativo codice fiscale.
- Il codice fiscale del coniuge o del convivente (se presente), accompagnato dalla dichiarazione che quest'ultimo non è beneficiario del bonus.

I lavoratori che avevano già presentato richiesta per il bonus negli anni precedenti non devono ripetere l'iter, salvo necessità di aggiornare informazioni come il codice fiscale del convivente.

Esempi pratici: chi può beneficiare del bonus?

Per rendere più comprensibile l'applicazione delle nuove regole, l'Agenzia delle Entrate ha fornito esempi concreti:

- Caso 1: genitore single

Un lavoratore dipendente non coniugato e senza convivente, con almeno un figlio fiscalmente a carico, può accedere al bonus se soddisfa i requisiti di reddito.

UFFICIO PAGHE ASCOM BRA
0172 41.30.30 | paghe@ascombra.it

Bonus Natale 2024: un aiuto economico per sempre più famiglie

Ampliata la platea dei beneficiari grazie alle novità introdotte dal Decreto Legge 167/2024. L'Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove modalità di accesso al bonus.

- Caso 2: genitori conviventi ma non registrati come coppia

Due genitori che convivono senza essere legalmente riconosciuti come coppia ai sensi della Legge 76/2016 possono entrambi ottenere il bonus, a condizione che rispettino i requisiti individuali.

- Caso 3: genitori coniugati

Una coppia coniugata con un figlio fiscalmente a carico deve scegliere quale dei due richiedere il bonus, poiché non è permessa la cumulabilità.

- Caso 4: genitore con nuovo coniuge

Un lavoratore con un figlio a carico nato da una precedente relazione può ottenere il bonus solo se l'attuale coniuge o convivente non è beneficiario dell'agevolazione.

Perché queste modifiche sono importanti?

La riforma del Bonus Natale risponde alla necessità di rendere l'agevolazione più accessibile, eliminando barriere normative che in passato potevano penalizzare determinate configurazioni familiari. La semplificazione dei criteri e la maggiore chiarezza nelle modalità di richiesta sono passi importanti per garantire che il bonus raggiunga le famiglie che ne hanno più bisogno.



Conclusione

Per tutti i lavoratori dipendenti interessati a verificare i requisiti di accesso al Bonus Natale o a ricevere supporto nella compilazione della domanda, gli uffici Ascom Bra sono a completa disposizione. I nostri esperti sono pronti a fornire assistenza e chiarimenti, assicurando che ogni potenziale beneficiario possa accedere all'agevolazione senza difficoltà.

UFFICIO PAGHE ASCOM BRA
0172 41.30.30 | paghe@ascombra.it

BANDI e CONTRIBUTI a fondo perduto

BANDI ATTIVI e contributi attivi

Contributi a fondo perduto per operatori del commercio su area pubblica

Descrizione

Supportare gli investimenti e sostenere le imprese del commercio su area pubblica per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica. Beneficiari Micro e piccole imprese che svolgono le seguenti attività:

a) attività di vendita diretta al dettaglio di beni (attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte) Non vanno quindi ricompresi, ai fini della presente Misura, sia gli imprenditori agricoli esercenti su area pubblica, sia gli agricoltori che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli.

b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su area pubblica, mediante strutture non fissate permanentemente al suolo



Investimenti

Sono ammissibili all'agevolazione di cui alla presente Misura progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica, quali a titolo esemplificativo: tende/ombrelloni dei banchi di vendita plance e altri accessori bilance e altri strumenti di vendita registratore di cassa strumenti di pagamento elettronico sistemi per la gestione delle code Non è ammissibile a contributo l'acquisto in leasing o di beni usati

Fai affidamento su Ascom Bra per presentare la tua domanda: saremo lieti di aiutarti.

SEI UN NUOVO SOCIO ASCOM?

Iscriviti alla nostra **lista Broadcast Whatsapp** per essere informato in tempo reale su tutte le novità!

1. Salva questo numero sul tuo Smartphone **393 8704856**

2. Invia un messaggio su Whatsapp: **nome della tua impresa + ASCOM ON**

Per informazioni e per la presentazione della domanda rivolgersi

all' **UFFICIO CREDITO AGEVOLATO**

Tel. **0172 413030**

creditoagevolato@ascombra.it

BANDI ATTIVI e contributi attivi

Contributi a fondo perduto per operatori del commercio su area pubblica

Sintesi Incentivo

Contributo a fondo perduto

Incentivo L'agevolazione consiste in una sovvenzione a fondo perduto nel limite massimo dell'80% delle spese ammissibili e per un importo massimo pari a euro 2.000 La spesa minima progettuale dovrà essere pari a euro 1.250 corrispondente a un contributo pari a euro 1.000.

Istruzioni e presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 26/09/2024 tramite l'accesso alla procedura informatizzata compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande> Lo sportello verrà chiuso non appena la dotazione finanziaria risulterà esaurita, con apposita comunicazione da parte di Finpiemonte.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente con un sistema idoneo da parte del legale rappresentante e dovrà essere caricato telematicamente sul sistema informatico di presentazione delle domande. Il sistema informatico fornirà altresì il codice unico di progetto (CUP), che dovrà essere riportato in tutti i documenti di spesa al fine della tracciabilità dell'investimento effettuato.

Si ricorda che sulle fatture elettroniche il CUP dovrà essere apposto dal fornitore in fase di emissione del documento contabile in quanto non sarà possibile accettata l'apposizione in fase successiva. Se, invece, il documento di spesa è cartaceo, il CUP sarà apposto dal beneficiario sul documento originale ricevuto. I controlli sulle iniziative finanziate sono effettuati su base campionaria.

I beneficiari sottoposti a controllo riceveranno comunicazione con il dettaglio della documentazione da produrre e la modalità per l'invio.

Ai fini dell'eventuale controllo, il beneficiario deve conservare i seguenti documenti relativi all'investimento: fatture in formato XML (prelevabili dal cassetto fiscale della propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate); nel caso in cui il fornitore non sia tenuto all'emissione della fattura in XML, originale cartaceo della fattura; contabili dei pagamenti effettuati tramite bonifico o con strumenti di pagamento elettronico.

La Regione Piemonte e Finpiemonte potranno effettuare ulteriori controlli ex post, anche in loco, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e delle informazioni prodotte dai beneficiari. Verranno considerate ammissibili solo le spese il cui giustificativo (fattura, ricevuta, ecc.) riporti il CUP.

Fai affidamento su Ascom Bra per presentare la tua domanda: saremo lieti di aiutarti!



TURISMO ALPMED

331 9879633 | info@bookingpiemonte.it



BANDI ATTIVI e contributi attivi

Fondo unico competitività - plafond artigianato 2024

L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi - artigianato - edizione 2024

Descrizione

Supporto agli investimenti e sostegno all'accesso al credito delle MPMI artigiane (micro, piccole e medie imprese) Beneficiari Micro, piccole e medie imprese (MPMI), già in possesso dell'annotazione della qualifica artigiana sul Registro delle Imprese della CCIAA. Le imprese devono risultare iscritte al Registro Imprese della CCIAA; avere almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte o dimostrarne la nuova attivazione in visura camerale alla conclusione del progetto; in possesso di codice ATECO 2007 prevalente indicato in visura camerale, che rispetti le limitazioni ed esclusioni riportate nell'Allegato 1, ad eccezione delle nuove attività, che dovranno dimostrarne la validità in visura camerale a conclusione del progetto.

Investimenti

Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte, di importo minimo pari a: € 25.000 per micro e piccole imprese; € 250.000 per le medie imprese.



Sono ammesse le spese "sostenute" successivamente alla data di invio della domanda, ad eccezione delle imprese/ditte costituite da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, per le quali sono ammissibili le spese sostenute entro i 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, per un importo pari o inferiore al 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili, tra i seguenti:

a) Spese principali:

- a.1) Macchinari e impianti di servizio ai macchinari, attrezzature;
- a.2) hardware e software;
- a.3) mobili, arredi, macchine d'ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;
- a.4) automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili alternativi;
- a.5) opere edili;
- a.6) brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore;
- a.7) sistemi e certificazioni aziendali che riguardino la qualità della lavorazione, il rispetto per l'ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- a.8) certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione adeguatamente accreditati.

BANDI ATTIVI e contributi attivi

Fondo unico competitività - plafond artigianato 2024

L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi - artigianato - edizione 2024

b) Spese con limitazione:

b.1) Acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all'attività d'impresa (per un importo non superiore al totale delle "spese principali");

b.2) "avviamento d'azienda " per un importo non superiore al 35% del totale delle "spese principali";

b.3) scorte (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci), per un importo non superiore al 20% del totale delle "spese principali";

b.4) spese per servizi, per un importo non superiore al 25% del totale delle "spese principali" (consulenze aziendali, formazione del personale, intermediazione immobiliare; costi di pubblicità e marketing, compresa la realizzazione e/o il potenziamento della propria presenza su internet attraverso siti e/o e-commerce, spese per partecipazione a fiere (plateatico e allestimento stand), locazione di immobili per l'attività di impresa (sono considerati finanziabili esclusivamente i canoni di locazione pagati dalla data di presentazione della domanda fino al termine di realizzazione del progetto), locazione operativa (noleggio) di beni e servizi;

b.5) spese generali, per un importo non superiore al 5% del totale delle "spese principali".

Per "spese generali" si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo utenze (acqua, gas, elettricità, telefonia etc); cancelleria; spese per manutenzioni ordinarie; commissioni di garanzia, per un limite massimo di 1.500,00 euro.



UFFICIO CREDITO AGEVOLATO

Tel. 0172 413030

creditoagevolato@ascombra.it

Referenti: Bo' Gavino, Aragno Gabriella

BANDI ATTIVI e contributi attivi

Fondo unico competitività - plafond artigianato 2024

L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi - artigianato - edizione 2024

Sintesi Incentivo Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto Incentivo Finanziamento con il concorso di risorse regionali a tasso zero e risorse degli intermediari cofinanziatori a tassi di mercato convenzionati, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili. Finanziamento minimo (inteso come cofinanziamento complessivo):

- € 25.000,00 per le micro e piccole imprese;
- € 250.000,00 per le medie imprese.

Quota massima di intervento con risorse regionali:

- € 500.000,00 per le micro imprese;
- € 1.000.000,00 per le piccole imprese;
- € 1.500.000,00 per le medie imprese; La percentuale massima di intervento con risorse regionali è pari al 70% del finanziamento complessivo concedibile. NB: Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come cofinanziatore, l'importo massimo del cofinanziamento complessivo è pari a 150.000,00 euro. Di conseguenza, la quota massima di intervento con risorse regionali è pari a 105.000 euro.

Contributo a fondo perduto concesso con le seguenti percentuali e soglie massime:

- micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;
- piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;
- medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento.

Oltre alle soglie sopra elencate, i contributi sono erogati anche nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 – De minimis e nel rispetto delle regole di cumulo previste dal bando. Istruzioni e presentazione della domanda Le domande si presentano su piattaforma telematica: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandipiemonte-finanziamenti-domande> dalle ore 10.00 del 28 novembre 2024.

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all'impresa con poteri di firma, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria prevista dal Bando e alla Delibera della Banca o del Confidi a seguito della presentazione agli intermediari cofinanziatori del Sintesi del progetto.

PER INFO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

UFFICIO CREDITO AGEVOLATO

Tel. 0172 413030

creditoagevolato@ascombra.it

Referenti: Bo' Gavino, Aragno Gabriella

BANDI ATTIVI e contributi attivi

Nuove imprese a tasso zero:

giovani e donne - Invitalia

Cos'è

ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

L'incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate in base all'ordine di arrivo.



#NUOVEIMPRESEATASSOZERO

L'iter di valutazione prevede due fasi:

- La prima fase consiste in un colloquio di approfondimento per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento, anche rispetto alle potenzialità del mercato. Se il proponente supera positivamente il colloquio, si richiederà di integrare la presentazione della domanda sulla piattaforma online con le informazioni sul piano economico - finanziario del progetto.

Format di approfondimento tecnico/economico e finanziario

- La valutazione della domanda si completerà con un secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa in considerazione delle spese proposte e delle agevolazioni richieste.

Al termine della valutazione, Invitalia concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.

UFFICIO CREDITO AGEVOLATO

Tel. 0172 413030

creditoagevolato@ascombra.it

Referenti: Bo' Gavino, Aragno Gabriella

IGIENE e SICUREZZA sul lavoro

IGIENE DELLA PERSONA

Norme di igiene delle preparazioni alimentari

In base a quanto previsto dalla Legislazione Igienico Sanitaria, il personale destinato a venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia ed indossare indumenti adeguati, puliti, e, se del caso, protettivi (guanti monouso). Pertanto in ottemperanza a quanto disposto dalla legge, il personale deve indossare abiti da lavoro sempre puliti ed in ordine, cuffie che raccolgono efficacemente i capelli e deve lavare frequentemente le mani con sapone preferibilmente germicida.

L'uso di anelli, bracciali, pendenti deve essere bandito in quanto causa di contaminazione sia di germi che di parti che staccandosi possono finire direttamente nei cibi.

Negli ambienti di produzione deve essere proibito mangiare, bere o fumare ed inoltre si deve evitare di tossire o starnutire direttamente sui cibi. Le ferite o le infiammazioni della pelle di mani, braccia, viso devono essere curate e protette coprendole con fasce impermeabili. L'uso dei guanti in questo caso è d'obbligo.

Inoltre il responsabile affetto da malattie delle vie respiratorie (faringiti, malattie da raffreddamento, febbre), deve essere allontanato dagli ambienti dove si preparano gli alimenti. Le mani devono essere ben lavate ogni qualvolta si fa uso dei servizi igienici, quando si tocca un alimento crudo (carne, pesce, uova, ortaggi, frutta), quando ci si tocca il naso, le orecchie, la bocca, il viso, quando si passa da un alimento all'altro.



La contaminazione può avvenire ad opera di mani infette o altre parti del corpo o del vestiario in scarse condizioni igieniche. Gli operai possono infettarsi toccando le materie prime (ad esempio manipolando pollame) per poi trasferire la contaminazione sui cibi oppure, come nel caso dei soggetti portatori di virus dell'epatite A, trasmettere i microrganismi direttamente sul cibo che manipolano. D'altra parte il controllo sanitario dello stato di salute degli operatori, non può essere così frequente da prevenire il rischio di contaminazione ed è per questo motivo che vanno osservate delle opportune norme igieniche finalizzate a garantire la sicurezza delle lavorazioni. Tali norme si possono riassumere come riportato nel riassunto seguente.

IGIENE e H.A.C.C.P
Ref. Dott.ssa Rigo Simonetta
0172 41.30.30
s.rigo@safetyinside.it



IGIENE DELLA PERSONA

Norme di igiene delle preparazioni alimentari

Lavare frequentemente le mani soprattutto

- dopo aver usato i servizi igienici
- prima di riprendere il lavoro
- dopo aver manipolato i rifiuti
- dopo aver toccato imballaggi, superfici o utensili sporchi
- dopo aver toccato alimenti crudi
- dopo aver fumato, mangiato, tossito, starnutito portando la mano davanti alla bocca

Il corretto lavaggio delle mani va effettuato nel modo seguente:

- utilizzare lavabi con comando a pedale, a ginocchio oppure elettronici
- utilizzare un sapone liquido germicida
- regolare la temperatura dell'acqua intorno ai 40°C - 45°C
- spazzolare le unghie con apposito spazzolino
- risciacquare con abbondante acqua
- asciugare con panno carta o ad aria calda
- smaltire la carta nel cestino evitando di toccarlo

Inoltre durante la lavorazione si deve:

- eliminare orologi, anelli, bracciali, orecchini e collane poiché rappresentano un veicolo per i microrganismi e perché parte di questi oggetti possono finire negli alimenti
- avere unghie corte, pulite e senza smalto in quanto rappresentano fonte di possibile contaminazione degli alimenti
- proteggere adeguatamente tagli e ferite
- raccogliere i capelli con un copricapo adeguato



Per quanto riguarda il vestiario:

- tenere la divisa in ordine e pulita
- indossare gli indumenti protettivi solo nel posto di lavoro
- mantenere le calzature pulite ed indossarle solo nel luogo di lavoro

Ed è rigorosamente vietato:

- fumare durante la lavorazione
- assaggiare il cibo con le dita
- manipolare alimenti senza adeguata protezione di tagli, ferite o infezioni
- parlare, tossire o starnutire sugli alimenti
- toccarsi la faccia, il naso, la bocca, le orecchie

Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare l'Ufficio Ascom Igiene e H.A.C.C.P.

IGIENE e H.A.C.C.P
Ref. Dott.ssa Rigo Simonetta
0172 41.30.30
s.rigo@safetyinside.it

DVR: cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il DVR è il documento obbligatorio (anche per la patente a crediti) che individua i rischi nei luoghi di lavoro.

Cos'è il DVR?

DVR sta per Documento di Valutazione dei Rischi. Il documento di valutazione dei rischi viene elaborato per descrivere rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si tratta di un adempimento a carico del datore di lavoro e un documento obbligatorio (previsto dal testo unico sicurezza) che serve ad individuare i rischi presenti in un luogo di lavoro e ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un apposito piano di prevenzione e protezione con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose

Redigere il DVR è un obbligo che il datore di lavoro deve osservare; il documento di valutazione dei rischi è indispensabile per:

- tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori;
- diminuire la probabilità che incorrano in incidenti e infortuni;
- evitare severe sanzioni e, in alcuni casi, anche l'arresto.

Per evitare queste sanzioni, è consigliabile utilizzare un software per la redazione del DVR in cui sono disponibili delle linee guida efficaci per la valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro; si può usare gratuitamente per 30 giorni e redigere il DVR tenendo conto di tutte le specificità della propria attività.

Chi redige il DVR?

Il responsabile del documento di valutazione dei rischi è il datore di lavoro in collaborazione con:



- il [responsabile del servizio di prevenzione e protezione](#) (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
- il rappresentante dei lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento;
- il medico competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Quando va redatto il DVR?

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente (socio lavoratore di azienda, tirocinante, stagista, lavoratore con contratto temporaneo). Sono esonerate dall'obbligo di redigere il DVR, invece, le aziende che non hanno dipendenti (come le imprese familiari e i liberi professionisti).

Il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare il documento entro 90 giorni dall'apertura della nuova attività. Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, munito di [data certa](#) e deve riportare la firma del datore di lavoro.

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d'ispezione (ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione. La mancata o incompleta compilazione comporta severe sanzioni per il datore di lavoro.

DVR: cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR è il documento obbligatorio (anche per la patente a crediti) che individua i rischi nei luoghi di lavoro.

DVR e patente a crediti: da requisito a elemento premiante

Il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi è un requisito richiesto ai fini del rilascio della patente a crediti. Il suo possesso può essere attestato in fase di richiesta mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

E' inoltre possibile ottenere 3 crediti aggiuntivi in caso di adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate

DVR standardizzato

Il DVR standardizzato (DVRS) è un modello di riferimento che consente di effettuare la valutazione dei rischi in maniera semplice e guidata. Nelle aziende con un numero di lavoratori inferiore a 10 può essere redatto il DVR con procedure standardizzate approvato dalla "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro", come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, possono adottare il DVR standardizzato anche le aziende che occupano fino a 50 lavoratori. La procedura standardizzata permette di effettuare la valutazione dei rischi mediante l'uso di check-list contenenti un elenco dei pericoli da verificare.



IGIENE e SICUREZZA SUL LAVORO



Questo garantisce la non contestabilità del documento da parte di eventuali visite ispettive, essendo la valutazione effettuata in maniera standard.

La valutazione dei rischi con la procedura standardizzata può essere schematizzata in 4 semplici step:

- descrizione dell'azienda e delle attività svolte;
- individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi e scelta delle misure di prevenzione;
- definizione del programma di miglioramento.

SICUREZZA SUL LAVORO
Ref. Davide Fissore, Maddalena Gastaldi
0172 41.30.30

d.fissore@safetyinside.it | m.gastaldi@safetyinside.it

DVR: cos'è il Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR è il documento obbligatorio (anche per la patente a crediti) che individua i rischi nei luoghi di lavoro.

Cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi?

All'interno del documento di valutazione di valutazione dei rischi sono descritte tutte le informazioni relative all'azienda, alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per ridurli. Nello specifico, il documento deve contenere:

- anagrafica aziendale;
- descrizione degli ambienti di lavoro;
- numero di addetti e identificazione delle mansioni;
- descrizione del ciclo lavorativo: fasi di lavoro, elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.
- organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi con pericoli presenti in ogni fase lavorativa e mansione, dipendenti esposti ai rischi per la sicurezza e la salute (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc.), stima dell'esposizione e della gravità del danno;
- controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza adottate;
- criteri seguiti nella valutazione dei rischi;
- programma di informazione e formazione dei lavoratori;
- periodo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi;
- programma delle misure di prevenzione e protezione con le procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e i dispositivi di protezione individuali (DPI);
- programma con misure di miglioramento per aumentare i livelli di sicurezza nel tempo.

- DVR: in che cosa consiste il piano programmatico eventi?
- In materia di salute e sicurezza del lavoro il piano programmatico degli eventi rappresenta uno scadenziario delle misure da implementare e delle attività da svolgere in azienda, si tratta del piano di miglioramento aziendale.
- Il piano di miglioramento aziendale ha lo scopo di pianificare gli interventi sulla sicurezza del lavoro ed è il risultato ottenuto in seguito alla valutazione dei rischi del DVR.
- Il piano contiene:
 - i miglioramenti da eseguire;
 - i soggetti responsabili dell'attuazione delle misure;
 - le risorse impiegate per la realizzazione degli interventi;
 - la data in cui è previsto l'intervento definita in base al livello di priorità.
- Il piano viene, poi, verificato alla chiusura per misurarne l'efficacia raggiunta.

SICUREZZA SUL LAVORO Ref. Davide Fissore, Maddalena Gastaldi
0172 41.30.30

d.fissore@safetyinside.it
m.gastaldi@safetyinside.it

Per ulteriori informazioni la nostra società specializzata **Safety Inside Srl** è a Vs completa disposizione e contattabile allo **0172.241290** / al numero **353.4518160** (Fissore Davide) / al numero **353.4518167** oppure agli indirizzi mail :

d.fissore@safetyinside.it
m.gastaldi@safetyinside.it



LO SAI CHE ...

- 1) Se hai almeno un lavoratore dipendente con qualsiasi tipologia contrattuale devi provvedere all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ed ai relativi aggiornamenti?
- 2) Devi provvedere alla nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione all'interno della tua attività?
- 3) Devi formare in materia di salute e sicurezza sul lavoro i tuoi lavoratori dipendenti entro 60 giorni dall'assunzione?
- 4) Devi effettuare la sorveglianza sanitaria ai tuoi lavoratori dipendenti?

INFO

DAVIDE FISSORE | 353 4518160 | d.fissore@safetyinside.it
MADDALENA GASTALDI | 353 4518167 | m.gastaldi@safetyinside.it



50%
DETRAZIONE
FISCALE

FOTOVOLTAICO: IL NOSTRO SERVIZIO "CHIAVI IN MANO"

- SOPRALLUOGO E CONSULENZA
- ANALISI DEI CONSUMI E PIANO DI RIENTRO DELL'INVESTIMENTO
- INSTALLAZIONE IN 2/3 GIORNI
- PROGETTO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
- GESTIONE ITER BUROCRATICO DI CONNESSIONE E GSE



5%
SCONTO
PER I SOCI

OLTRE ALLA DETRAZIONE DEL 50% AVRAI LO SCONTO DEL 5% SUI NOSTRI SERVIZI:

- FOTOVOLTAICI CON ACCUMULO E WALLBOX DI RICARICA ELETTRICA
- AUTOMAZIONE CANCELLI E PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI
- ANTIFURTI E VIDEOSORVEGLIANZA TVCC



**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**



CONTATTI:
+39 0173 619057
info@bielettra.com



SITO WEB:
WWW.BIELETTA.COM



INDIRIZZO:
VIA MASTRI CESTAI, 7
12040 CORNELIANO
D'ALBA (CN)

PATRONATO, PENSIONI e PREVIDENZA



**VALUTA CON NOI LA
SOLUZIONE MIGLIORE
PER LA TUA PENSIONE!**
*Rivolgiti a noi per una **consulenza**
e per la **presentazione della domanda***

CHIAMACI PER UN APPUNTAMENTO!

UFFICIO 50 e Più Enasco ASCOM BRA
0172 41.30.30 | enasco@ascombra.it

NASpl

compatibilità tra trattamenti pensionistici e prestazioni a sostegno del reddito

Il lavoratore licenziato che matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può chiedere la NASpl. Ci sono tuttavia delle eccezioni, è quindi necessario fare chiarezza in merito ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati.

Per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione Quota 100/102/103, la decadenza dalla NASpl opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

L'applicazione di questo criterio comporta la reiezione delle domande di NASpl per le quali la fruizione dell'indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica.

Viceversa, le domande di indennità di NASpl riferite a soggetti che, pur perfezionando i requisiti per la pensione Quota 100/102/103, non si avvalgono di questa facoltà, devono essere accolte.

Analogamente, gli stessi soggetti che fruiscono della NASpl e che – pur maturandone i requisiti – non richiedono il pensionamento con Quota 100/102/103, non decadono dall'indennità.



Altre prestazioni a sostegno del reddito e pensione Quota 100/102/103.

Lo stesso principio enunciato in materia di compatibilità tra Quota 100/102/103 e NASpl deve essere applicato anche all'indennità di mobilità.

Coloro che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento con le quote, non ne fanno richiesta, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga.

Chi è ammesso al trattamento di pensione con le quote, decade dalle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga, a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre il trattamento pensionistico.

In analogia a quanto già precisato con riferimento alla NASpl, l'Istituto non accoglierà le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione Quota 100/102/103

Compatibilità con la pensione anticipata

Le nuove norme che disciplinano questo trattamento pensionistico hanno differito di tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (cd. finestra) la decorrenza del primo assegno pensionistico.

In relazione a tale innovazione normativa, l'INPS precisa che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpl fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (apertura finestra).



NASpl

compatibilità tra trattamenti pensionistici e prestazioni a sostegno del reddito

NASpl e Opzione Donna

Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti contributivi/anagrafici per Opzione Donna possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, trascorsi 12 (in caso di pensione liquidata a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti) o 18 (nel caso di trattamento liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. L'INPS precisa che la possibilità di fruire della NASpl viene estesa fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico (apertura finestra).

NASpl e lavoratori cd. precoci

I lavoratori c.d. precoci che perfezionano i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.

Tenuto conto delle particolari modalità procedurali per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori c.d. precoci, che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall'accesso al beneficio, l'Istituto precisa che, in relazione all'ipotesi di decadenza dalla NASpl:

- qualora i lavoratori precoci nell'intervallo di tempo necessario per il completamento e definizione dell'iter di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpl, la decadenza dalla stessa opera dalla

prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato;

- nel caso in cui la decorrenza utile a pensione, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e alla medesima data il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla NASpl opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall'Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

NASpl e Assegno Ordinario di Invalidità

La sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, pur confermando l'incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti, ha introdotto la possibilità di opzione tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

L'INPS, in ottemperanza alla pronuncia citata, ha precisato che in caso di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, l'erogazione dell'Assegno Ordinario di Invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità NASpl.

Per approfondimenti in merito all'argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi all'Ufficio 50ePiù Ascom Bra

UFFICIO 50ePiù Ascom Bra
0172 41.30.30 | enasco@ascombra.it

Diritti dell'impresa familiare estesi anche al convivente di fatto

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che sarà considerata impresa familiare quella in cui collabora il coniuge, il partecipante all'unione civile, i fratelli, i nipoti ma anche il convivente di fatto, al quale i diritti dell'impresa sono estesi.

La Corte Costituzionale, con la **sentenza n.148 del 4 luglio 2024**, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, terzo comma, del Codice Civile nella parte in cui non include come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, anche il "convivente di fatto".

Bisogna infatti considerare i numerosi mutamenti registrati dalla società a partire dagli anni Settanta. Il 20 settembre 1975 entrò in vigore la Riforma del Diritto di Famiglia; accanto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio si erano affermate altre tipologie di famiglia, al punto che alcuni studiosi avevano parlato subito dopo la riforma di "diritto delle famiglie".

Per "**conviventi di fatto**", secondo la definizione prevista dall'art. 1, comma 36, di tale legge, si intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che si sono occupate del caso, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 230 bis Codice Civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella in cui collabora anche il «convivente di fatto».



La sentenza

La Corte rileva preliminarmente che a seguito dell'entrata in vigore della L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), vengono riconosciuti tutti i diritti spettanti ai coniugi anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre lo stesso non accade nei confronti dei conviventi di fatto (parte della coppia di maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale).

Secondo i Giudici questo trattamento differenziato è irragionevole.

Per la Consulta, infatti, anche se permangono alcune differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, diritti fondamentali – tra cui viene annoverato quello al lavoro e alla giusta retribuzione nel contesto di un'impresa familiare – devono essere riconosciuti senza distinzioni a coniuge, componente dell'unione civile e convivente di fatto.

Pur restando ferme le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, i diritti fondamentali devono

essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tra questi rientra il diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione, diritto che nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela.

La Corte ha ritenuto quindi irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell'impresa familiare. All'ampliamento della tutela prevista dall'art. 230-bis del Codice Civile al convivente di fatto è seguita l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter del Codice Civile, che comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione. Di conseguenza l'INPS dovrà rivedere le proprie indicazioni amministrative.

Per approfondimenti in merito all'argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi all'Ufficio 50ePiù Ascom Bra.

UFFICIO 50ePiù Ascom Bra
0172 41.30.30 | enasco@ascombra.it

FORMAZIONE ed aggiornamento

FORMAZIONE CONTINUA

LA REGIONE PIEMONTE APRE ALLA FORMAZIONE PER I TITOLARI

Con l'Atto di Indirizzo pubblicato sul BURP il 5/12/2024 viene ufficialmente ampliata la platea dei destinatari delle attività di formazione individuale continua e permanente.

I corsi proposti nel **Catalogo Formazione Continua** Individuale sono rivolti a persone occupate ma ora anche a titolari, soci e coadiuvanti di impresa che vogliono ampliare le proprie conoscenze.

Per agevolare la partecipazione i corsi si svolgono in orario pre-serale con cadenza settimanale presso la nostra sede situata in **Piazza Giolitti n. 8 a Bra.**

L'Agenzia Formativa Ascom Form sta raccogliendo le iscrizioni dei seguenti corsi finanziati al 70 %, dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Piemonte. Il restante 30 % del costo complessivo del corso rimane a carico dei partecipanti.

I titoli ad oggi presenti sul nostro catalogo sono:

LINGUA INGLESE principiante - 60 ore

LINGUA INGLESE post-intermedio - 60 ore (è disponibile un test per verificare il proprio livello)

OPERATORE INFORMATICO - 40 ore

Il nuovo sportello per l'assegnazione dei buoni formazione sarà disponibile a breve per cui siamo disponibili alle pre-iscrizioni di tutti gli interessati.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

0172/413030 int. 6 oppure info@ascomform.it.

The logo for ASCOM FORM, featuring the words "ASCOM" and "FORM" in a bold, blue, stylized font with a white outline and a slight shadow effect.

ASCOM FORM - Piazza Giolitti 8, Bra (CN) | 0172 41.30.30 int 6
Cravero | [Cabutto - info@ascomform.it](mailto:info@ascomform.it)

FORMAZIONE CONTINUA

LA REGIONE PIEMONTE APRE ALLA FORMAZIONE PER I TITOLARI

ASCOM FORM

FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE FORMAZIONE PER GLI OCCUPATI

Corsi approvati nel Catalogo dell'Offerta formativa:

- Lingua inglese - livello post intermedio (60 ore)
- Lingua inglese - livello principiante (60 ore)
- Aggiornamento informatico (40 ore)

IL COSTO DEI CORSI E' A CARICO DEL PARTECIPANTE PER IL 30%.
IL RESTANTE 70 % E' A CARICO DELLA REGIONE PIEMONTE.
(100% GRATUITO PER UTENTI CON ISEE INFERIORE A € 10.000)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE www.ascomform.it

oppure contattare lo 0172/413030 int. 6 - info@ascomform.it



ASCOM FORM - Piazza Giolitti 8, Bra (CN) | 0172 41.30.30 int 6
Cravero | Cabutto - info@ascomform.it



Per il tuo business

SOLUZIONI

SU MISURA

CONNETTIVITÀ E CENTRALINI TELEFONICI IN CLOUD
Fibra FTTCab, FTTH e FWA

Soluzioni ICT
Cyber Security, ITC, Hosting & Data Center

Sensori IOT, Sicurezza e Videosorveglianza
Sensori IOT, Impianti di Allarme e Videosorveglianza

SCEGLI ELSY PER TUTTI I TUOI SERVIZI DIGITALI

 **800 180 636**

 www.elsy.it

RIAPRE IL CATALOGO PER LA FORMAZIONE FINANZIATA DAGLI ENTI BILATERALI

Contattate i nostri uffici per conoscere le date e i titoli dei corsi in partenza

**CATALOGO
FORMATIVO
FINANZIATO DAGLI
ENTI BILATERALI
DELLA PROVINCIA
DI CUNEO**

- OPERATORE AMMINISTRATIVO E
SEGRETARIALE**
- OPERATORE CAF E PATRONATO**
- OPERATORE PAGHE E CONTRIBUTI**
- OPERATORE CONTABILE**
- OPERATORE SOCIAL MEDIA
MARKETING**
- OPERATORE INFORMATICO DI
RISORSE WEB**

ENTI BILATERALI
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO
PROVINCIA DI CUNEO

ASCOM FORM

**ASCOM FORM - Piazza Giolitti 8, Bra (CN) | 0172 41.30.30 int 6
Cravero | Cabutto - info@ascomform.it**

AREA SOCIO

Diritti d'autore

Nuove penali SIAE per eventi abusivi

A partire dal 1° dicembre 2024 è entrato a regime il nuovo sistema di penali che la SIAE ha previsto per contrastare gli utilizzi abusivi nel campo degli intrattenimenti e della musica d'ambiente.

Le modifiche al previgente regime mirano a contrastare i numerosi casi di violazione emersi durante le ispezioni svolte dal personale della società.

In particolare, per ciascun utilizzo abusivo, privo dei necessari permessi, sia per eventi di spettacolo e intrattenimento (c.d. concertini) che per la diffusione di musica d'ambiente, saranno richiesti i seguenti importi aggiuntivi rispetto al costo del Permesso:

- **penale pari al 30% dell'importo dovuto per diritto d'autore;**
- **spese di istruttoria pari a 75,00 euro (oltre IVA se dovuta) a parziale copertura delle attività di controllo e recupero crediti.**

Sono previste riduzioni per la prima violazione contestata nell'arco di 365 giorni, a condizione che il pagamento dell'importo complessivo avvenga entro:

- **15 giorni lavorativi** - in tal caso la penale sarà ridotta dal 30% al 15%, e le spese di istruttoria da 75,00 a 30,00 euro;
- **30 giorni lavorativi** - la penale sarà ridotta dal 30% al 20%, e le spese di istruttoria da 75,00 a 50,00 euro.



Per gli eventi di spettacolo e intrattenimento, in caso di ulteriori violazioni entro 365 giorni, saranno applicate penali progressive, calcolate come segue:

- secondo evento abusivo: **50% dell'importo dovuto**, se la penale per la precedente violazione era del 30% (o 15% o 20% in base alla tempistica del pagamento) e non sono trascorsi 365 giorni;
- terzo evento abusivo: **100%**, se per il precedente evento è stata applicata una penale del 50% e risultano complessivamente tre violazioni nel periodo di riferimento;
- quarto evento abusivo e successivi: **200%**, se nel periodo di riferimento si registrano quattro o più violazioni.

Per le altre tipologie di violazioni (ritardo pagamenti, mancata consegna dei programmi, ecc.)

si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali di Permesso pubblicate sul sito SIAE (www.siae.it).

L'ufficio segreteria di Ascom Bra resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.



Ufficio Segreteria Ascom Bra
0172 413030
telemaco@ascombra.it

Inizio dei SALDI INVERNALI

DAL 04/01/2025
PER 8 SETTIMANE

“
**Iscriviti al canale
Whatsapp
Autoteam**
”



SPORTELLO DIGITALE ASCOM BRA

Scopri tutte le opportunità per
FAR DECOLLARE LA TUA IMPRESA!

***RICHIEDI ORA IL TUO
CHECK UP DIGITALE!***



LA SALUTE DEI NOSTRI ASSOCIATI AL PRIMO POSTO!

Un mondo di **sconti** e **vantaggi** per prenderti cura della **Tua Salute**

SPORTELLO SOCI ASCOM BRA
0172 413030 | associati@ascombra.it | associati.ascombra.it



LE IMPRESE DEI SERVIZI
RENDONO VIVA LA CITTÀ
- "IO, MI ASSOCIO" -

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2024



f associati.ascombra.it



MEDICAL CENTER

la Tua Salute, la Nostra Priorità



**PRENOTA ORA
LA TUA VISITA**

GENETICA, PREVENZIONE E CULTURA DEL BENESSERE

Il Poliambulatorio Medico Specialistico **MEDICAL CENTER** di Bra offre prestazioni sanitarie di **alta qualità**, basate sul principio della **prevenzione** e della **cura personalizzata**.

COSA OFFRIAMO?



PIÙ DI 30
SPECIALIZZAZIONI



PIÙ DI 50
MEDICI SPECIALISTICI



Tel. 0172 1915244 | Email info@medicalcenter.cn.it

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST DIPLOMA BIENNALI GRATUITI
IN SVILUPPO SOFTWARE, TURISMO ED EVENTI CULTURALI

ITS POSSIBLE!

La scuola che ti prepara al lavoro!

90% DI IMPIEGO
POST CORSI
DEGLI
STUDENTI

GRANDE
ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO

DOCENZA
GESTITA
DA
PROFESSIONISTI

ALTA
FORMAZIONE
TECNICA E
PROFESSIONALE

DIPLOMA
TECNICO
SUPERIORE
RICONOSCIUTO

Per maggiori informazioni

SCAN ME



ITS
TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
its-ictpiemonte.it



**ITS TURISMO
E ATTIVITÀ
CULTURALI**
its-turismopiemonte.it



SEDE DI BRA PER LE PROVINCE DI CUNEO E ASTI

TERRITORIO ed EVENTI

BRA CIOCCONATALE

Un Natale da favola ti aspetta a Bra!

Il primo appuntamento con **Bra Cioconatale** si è appena concluso, e le vie della città si sono trasformate in un vero villaggio natalizio, conquistando il cuore di tantissimi visitatori e cittadini che hanno scelto di passare la domenica a Bra tra shopping natalizio e animazioni.

Domenica 15 dicembre, un'atmosfera magica ha avvolto Bra, con famiglie, bambini e turisti che hanno riempito le strade per vivere una giornata indimenticabile all'insegna del divertimento e della dolcezza.

Le animazioni hanno incantato grandi e piccini: **Babbo Natale accompagnato da Mamma Natale e i loro elfi** hanno portato allegria visitando i negozi per scattare foto e strappare sorrisi, mentre **Willy Wonka con il suo Oompa Loompa e la renna Rudolph** hanno colorato i vicoli con la loro simpatia e i loro dolci omaggi.

La street band "Noel Folies Quartet Group" ha riempito l'aria con le melodie della tradizione natalizia, e il **gruppo di Folk Occitano "Lou Serpent"**, con le sue musiche e danze, ha reso la giornata ancora più speciale ed unica.

Non sono mancati momenti spettacolari con le esibizioni di **comedy magic e siparietti magici** per grandi e piccini del **Mago Daniel**, mentre **Mr. Johnny e Mago Smith** hanno creato le sculture di palloncini per tutti i bimbi.

Ci sono stati numeri di **acrobatica aerea e circense** che hanno incantato gli spettatori, ed il **truccabimbi** e i **laboratori creativi** sono riusciti a stupire tutti quanti.

Per i più golosi c'era una postazione che distribuiva lo **zucchero filato e dolcetti**, mentre un'intera via è stata dedicata ai **mini pony** che hanno dato la possibilità ai bimbi di fare un giro in sella agli amici animali, offrendo un'esperienza unica.

Il carretto di giochi e rompicapi medievali ha messo alla prova tutte le famiglie che si sono cimentate in questa esperienza.



BRA CIOCCONATALE

Un Natale da favola ti aspetta a Bra!

Il **trenino di Natale** sia sabato che domenica ha dato la possibilità a tutti i turisti di ammirare la bellezza di Bra, guardare le vetrine e le luci natalizie a bordo di questa locomotiva con sottofondo natalizio rilanciando l'invito a **sabato 21 e domenica 22**.



Il dolce gioco di Bra Cioconatale continua...

Il gioco interattivo di Bra Cioconatale ha reso questa domenica ancora più speciale: tanti visitatori hanno partecipato acquistando nei negozi aderenti e ricevendo i **preziosi coupon** per tentare la fortuna alle bancarelle **Baratti&Milano**.

Cosa possiamo dire di questa prima giornata?

Un successo! Moltissimi cioccolatini e dolciumi sono stati distribuiti, ma la grande attesa è tutta per **domenica 22 dicembre**, quando i fortunati possessori dei biglietti d'oro potranno ritirare i loro esclusivi Wonka Gift: cinque magnifici cesti pieni di dolcezze che saranno il dono più ambito dell'intero evento.



BRA CIOCCONATALE

Un Natale da favola ti aspetta a Bra!

Prossimo appuntamento: domenica 22 dicembre

Se vi siete persi la prima domenica di Bra Cioconatale, niente paura! L'evento ritorna **domenica 22 dicembre** con nuove occasioni di shopping natalizio, animazioni, spettacoli e tanta magia. Non mancheranno i **personaggi in costume, la musica dal vivo, i laboratori per bambini e, ovviamente, il trenino di Natale.**

Sarà una giornata perfetta per scegliere gli ultimissimi regali, godersi le luci scintillanti della città e vivere la gioia del Natale.

A Bra lo shopping natalizio è più bello, Bra Cioconatale non è solo un evento: **è un'esperienza che trasforma lo shopping natalizio in un momento da vivere e condividere.**

Le strade illuminate, le vetrine decorate e l'accoglienza calorosa dei commercianti rendono Bra la meta ideale per chi cerca regali unici e di qualità.

Ogni acquisto diventa un gesto speciale, reso ancora più dolce dalla possibilità di ricevere omaggi grazie alla **caccia al biglietto d'oro.**

Non perdetevi l'ultima occasione per vivere Bra Cioconatale: vi aspettiamo domenica 22 dicembre per concludere insieme il periodo natalizio in grande stile, tra magia, allegria e tanto cioccolato!



CONSORZIO MACELLAI BRAIDESI

Per informazioni contattare la
Segreteria di Direzione allo 0172 413030 int. 4



TERRITORIO ed EVENTI

BRA CIOCCONATALE

Un Natale da favola ti aspetta a Bra!





AUTOTEAM^{S.R.L.}

CONSULENZA E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

**Formazione,
pratiche auto e assistenza:
siamo la guida di chi guida.**



**FORMAZIONE
CRONOTACHIGRAFO
10% DI SCONTO
PER I SOCI ASCOM**

**Contattaci e iscriviti
per approfittare
della promozione**



info@agenziaautoteam.it

Soci  **ASCOM**
ZONA DI BRA  0172 430056



Le nostre sedi

Torino | Grinzane Cavour
Alba | Asti | Bra | Vado Ligure

www.agenziaautoteam.it



ASCOM

news



CONFCOMMERCIO ASCOM BRA

Via Euclide Milano, 8 - Bra (CN) | 0172 41.30.30 | info@ascombra.it | www.ascombra.it